**Conseguimento attestato o diploma di licenza media**

Alcuni Consigli di Classe della scuola media, ragionando con la logica della scuola superiore, avanzano perplessità circa il rilascio del diploma di licenza media ad alunni con handicap intellettivo che seguono un Piano Educativo Individualizzato diverso o ridotto rispetto a quello dei compagni.

Tali Consigli di Classe ritengono più opportuno, in tali circostanze, rilasciare l’attestato di adempiuto obbligo scolastico, tanto più che esso non impedisce a tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori allo scopo, limitato del conseguimento di ulteriori attestati e non già del diploma finale.

In proposito sembra opportuno dare alcuni chiarimenti.

Sino ad oggi, l’attestato di frequenza al termine della scuola media, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non preclude l’iscrizione alle scuole superiori, in forza dell’art. 11 comma 12 dell’[O. M. n. 90/01](http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html) (1). Occorre far presente che, ai sensi dell’art. 16 commi 1e 2 della [L. n. 104/92](http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html), la valutazione degli apprendimenti nella scuola dell’obbligo (che deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato), deve riguardare i progressi realizzati rispetto i livelli iniziali di apprendimenti, sulla base di un percorso didattico predisposto fin dall’inizio della scuola media, che deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell’alunno (2).

Conseguentemente, in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati *normali* per il diploma di scuola media, il diploma non dovrebbe essere negato, poiché, **come ha stabilito la Corte costituzionale con la**[**Sentenza n. 215/87**](http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html), capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità.

È inoltre da tener presente che il non sufficiente meditato rifiuto di diploma di scuola media, esclude le persone con disabilità dalla partecipazione a pubblici concorsi, pur in presenza della [L. n. 68/99](http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l068_99.pdf) sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, giacché per i meno gravi sarebbe bastata la vecchia L. n. 482/68 sul collocamento obbligatorio basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità.

**NORMATIVA**

L['O.M. 65/98](http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om065_98.html), richiamata dall'[O.M. 128/99](http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om128_99.html), tratta degli esami di licenza media all'art. 10, comma 11. La norma è perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge quadro che, ha modificato il D.M. del 10/12/84 che restringeva i criteri per l'ammissione agli esami di alunni in situazione di handicap, specie intellettivo. Infatti tale decreto vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero <<riconducibili>> agli obiettivi della scuola media. **L'art. 10, comma 11 dell'**[**O.M. n. 65/98**](http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om065_98.html)**stabilisce che <<nel quadro delle finalità della scuola media>> gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate>>. Esse debbono essere coerenti col percorso formativo svolto e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno. Scompare da questa formulazione l'espressione <<comunque riconducibili>>, che era considerato un serio ostacolo all'ammissione. La C.M. correttamente prevede anche la possibilità di non ammissione, giacché il consiglio di classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno come rinforzo negli apprendimenti. Non esiste più uno sbarramento che bloccava quasi tutti gli alunni con ritardo mentale.**

Si ribadisce l'effettuazione di prove <<differenziate>> che invece nella scuola superiore possono essere solo equipollenti. Il diverso significato da attribuire a questi modi differenti di mezzi di verifica aiuta a comprendere il *favor* che il legislatore e la norma secondaria hanno voluto introdurre nella valutazione della scuola dell'obbligo.

 E' da tenere presente che l'art. 14 della L. n. 326/84 fa divieto di annotare sul diploma di licenza che l'alunno disabile  si è avvalso di prove e di mezzi diversi durante gli esami. La norma ha voluto evitare un'inutile discriminazione e stigma ufficiale giacché, una volta conseguito il diploma, questo ha valore legale a tutti gli effetti. La legge n. 326/84 ha voluto abrogare una vecchia norma che imponeva tale dizione sui diplomi rilasciati a ciechi e sordi. Oggi essi possono insegnare come insegnanti per attività di sostegno anche nelle classi delle scuole elementari ordinarie.

**Licenza media, anche il ministero ribadisce l'importanza**

*di Salvatore Nocera*

Nella valutazione dei ragazzi con disabilità non  si possono prendere in considerazione valori assoluti, ma bisogna tener conto dei miglioramenti di apprendimento rispetto ai limiti iniziali. In una nota del ministero si ribadisce l'importanza del conseguimento del diploma di scuola media per l'inserimento lavorativo degli studenti disabili.

 Il problema del conseguimento del diploma di licenza media per gli alunni con disabilità è oggetto di discussioni antiche, da quando, con la L.n. 118/71 prima e con la L.n. 517/77 poi si è affermato il principio dell'integrazione scolastica generalizzata.

La prima presa di posizione ufficiale del Ministero risale al decreto del 13 dicembre 1984 che, per cercare di razionalizzare le diverse prassi correnti, aveva stabilito che potesse essere rilasciato il diploma solo se l'alunno avesse realizzato risultati  "comunque riconducibili agli obiettivi degli esami di scuola media". Ciò significava che solo se l'alunno avesse saputo leggere, scrivere e far di conto avrebbe potuto conseguire il diploma. In pratica ciò significava che tutti o quasi gli alunni con disabilità intellettiva, che costituiscono circa il 75% di tutti gli alunni con disabilità inseriti per essere integrati nella scuola comune, non avrebbero potuto conseguire il diploma. Si ebbe subito una forte reazione non solo delle famiglie, ma anche dei docenti che con tanta professionalità e fatica riuscivano a fare realizzare a tali alunni grandi progressi negli apprendimenti che però non potevano essere "riconducibili agli obiettivi degli esami di licenza media". Anche il mondo universitario dimostrò che tali criteri dovevano essere modificati.

Un contributo notevole a questa esigenza di revisione provenne dalla sentenza della corte costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con disabilità intellettiva "capacità e merito non potevano essere valutati secondo parametri oggettivi, ma calibrati secondo le loro effettive capacità e potenzialità". Tale esplicazione del principio costituzionale di rispetto dei diritti della persona venne recepito nella Legge-quadro n. 104/92 che all'art 16 commi 1 e 2 stabilisce che , nella scuola dell'obbligo, la valutazione deve misurare i progressi di apprendimento realizzati rispetto ai livelli iniziali, ottenuti sulla base del progetto didattico personalizzato che poteva contenere anche la riduzione o la sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline.

A questo orientamento innovativo della legge si adeguarono via via in modo sempre più esplicito tutte le successive ordinanze ministeriali sulla valutazione degli alunni e, in modo definitivo, l'Ordinanza ministeriale n. 90/01, e le successive, che all'art 11 commi 10 e 11 riprende la stessa formulazione della legge precisando che tali alunni possono essere sottoposti a prove "differenziate" che consentano la valutazione dei progressi realizzati.

Purtroppo la stessa ordinanza all'art 15 prevedeva anche programmi "differenziati" per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, che con la valutazione dei risultati di tali percorsi "differenziati", non potevano ottenere il diploma finale di stato, ma solo un attestato comprovante i crediti formativi maturati. **Ciò era logico per la scuola superiore che ha carattere pre-professionalizzante; ma non ha nulla a che fare con la scuola dell'obbligo, per la quale invece la legge ha espressamente previsto, alla luce della sentenza citata, una valutazione dei risultati realizzati secondo le potenzialità e capacità di tali alunni con conseguente  rilascio del diploma, in caso di valutazione positiva.**

A causa dell'impropria applicazione della normativa per le scuole superiori anche alla scuola dell'obbligo, le associazioni hanno reagito dimostrando l'illegittimità di tale prassi applicativa, evidenziando una numerosa documentazione didattica scientifica e pratica a sostegno della logicità e correttezza del rilascio del diploma di licenza media per questi alunni.

**Malgrado ciò, la prassi valutativa non è cambiata di molto e opportunamente il ministero dell'Istruzione ha deciso di rompere il silenzio ufficiale per intervenire in modo chiaro con la nota. In essa si precisa che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel modo del lavoro di questi alunni, per i quali, invece, è stata approvata proprio la legge n. 68/2000 sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato". In conseguenza di ciò e della sentenza sopra citata, la nota ministeriale invita i direttori scolastici regionali a fornire ai consigli di classe e alle commissioni giudicatrici opportune indicazioni perché essi tengano nel debito conto non solo le capacità evidenziate, ma pure le potenzialità di apprendimento degli alunni con disabilità in modo da poter far  conseguire loro il diploma.**

E' questa una precisazione autorevole di estrema importanza che, nel rispetto del principio secondo cui la disabilità di per sé non dà diritto al diploma, impone ai collegi giudicanti di tenere nel massimo conto del principio costituzionale e dei risultati delle scienze psicologiche e pedagogiche.

La F.I.S.H. ha immediatamente colto il senso profondo di tale precisazione ministeriale ed ha  inviato al ministero ed ai direttori scolastici regionali una lettera di ringraziamento, che si pubblica, a nome delle associazioni, perché finalmente si esce dagli equivoci e le Commissioni giudicatrici sono finalmente in grado di lavorare con serenità nell'effettuare valutazioni non più costrette da vincoli burocratici,  ma rimesse alla ragionevolezza e alla professionalità valutativa dei docenti. *(11 giugno 2004)*